

REGOLAMENTO SULL'USO TEMPORANEO E OCCASIONALE DI LOCALI E STRUTTURE COMUNALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni immobili di proprietà del Comune di Gallarate, di seguito definiti "beni", e le modalità di concessione e/o locazione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse e di trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Non possono essere concessi in uso beni per attività non consone all'uso decoroso di un bene pubblico o non correlate all'uso istituzionale del bene stesso ed edifici per finalità legate ad esercizio del culto.
3. Durante la campagna elettorale l'utilizzo di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinato dalla disciplina specifica della materia.

ART. 2 - Ambito di applicazione

1. Possono essere concessi in uso a terzi beni qualora destinati ad uso diverso da quello di edilizia residenziale pubblica abitativa e che:
 - non siano destinati, anche temporaneamente, ai fini istituzionali e ad un uso diretto, concreto ed attuale del Comune;
 - non siano strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, ovvero non ne sia prevista la dismissione.
2. In ogni caso è fatta salva la prevalenza dell'utilizzo pubblico degli immobili comunali e la priorità di utilizzo collettivo rispetto a quello privato ed individualistico.
3. La concessione dei succitati beni immobili per periodi occasionali, intendendosi per tale l'arco temporale non superiore a cinque giornate non continuative in un anno, è disciplinata al Capo IV del presente Regolamento.
4. Non rientra nella presente disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli pertinenziali alle scuole.
5. L'individuazione dei beni oggetto di concessione a norma dei capi successivi è di competenza della Giunta Comunale.

ART. 3 – Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. La concessione in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
 - a. l'oggetto, le finalità ed il corrispettivo della concessione;
 - b. la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
2. La locazione a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
 - a. contratto di locazione (art. 1571 e segg. c.c.);
 - b. contratto di affitto (artt. 1615 e segg. c.c.);
 - c. comodato (artt. 1803 e segg. c.c.) nei casi consentiti dalla legge.

CAPO II

CONCESSIONI D'USO ONEROSE E LOCAZIONI A CANONE ORDINARIO

ART. 4 - Procedimento

1. Le concessioni e le locazioni dei beni immobili disponibili del patrimonio comunale, salvo quanto stabilito nel Capo III e IV, conseguono all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto.
2. Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all'assegnazione del bene mediante estrazione a sorte.
3. Si può procedere a trattativa privata, quando:
 - a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto;
 - b) in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione e della locazione non superi euro 5.000 annui;
 - c) un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà del Comune chiede l'affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata;
 - d) nei casi di rinnovo dell'atto di concessione o locazione.
4. Le concessioni e le locazioni possono essere rinnovate per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, in favore del soggetto concessionario o locatario, previa rideterminazione del canone e verifica dell'attualizzazione dello stesso e verifica:
 - a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;
 - b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione o locazione;
 - c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile;
 - d) utilizzo dell'immobile da parte del Comune stesso.
5. La domanda di rinnovo è presentata al Servizio del Settore competente in ordine alla concessione/locazione (d'ora innanzi "Servizio") non oltre il termine di sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto.

ART. 5.- Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione.

1. Concluse le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, il provvedimento dirigenziale di concessione, ovvero la stipulazione del contratto di locazione, intervengono nei successivi quarantacinque giorni.
2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, non compaia, il Comune, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.
3. Tutte le spese relative alla stipula del contratto (concessione e locazioni), ivi compresa la registrazione per l'intero periodo contrattuale, sono suddivise in parti uguali tra proprietà e conduttore/locatario.

ART. 6 - Condizioni delle concessioni e delle locazioni.

1. Il canone ordinario è commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato (quotazioni OMI medie di riferimento) per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dal Servizio Patrimonio o dai competenti Uffici dell'Agenzia del Territorio.
2. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente.
3. La durata del contratto è normalmente stabilita in anni sei; può essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i venti, nei seguenti casi:
 - a. quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione
 - b. quando la Giunta Comunale con deliberazione motivata, ne ravvisa l'opportunità, in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.

ART. 7 – Obblighi del concessionario.

1. Sono a carico del concessionario che ha in uso i beni comunali, per qualsiasi attività, i seguenti obblighi ed oneri:
 - a) il pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
 - b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
 - c) il pagamento delle utenze;
 - d) il pagamento delle spese di gestione;
 - e) la restituzione dei locali nella loro integrità e con le eventuali migliorie, salvo il normale deperimento d'uso;
 - f) in caso di utilizzo non esclusivo del bene, le modalità di condivisione della struttura e di riparto delle spese.
2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della Legge n. 46/90 dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

ART. 8 - Decadenza e revoca della concessione.

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione il Servizio Patrimonio dichiara la decadenza dalla concessione. Il provvedimento di decadenza è adottato nel termine di sessanta giorni dall'accertamento dell'inadempimento nel rispetto delle procedure di cui *all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.
2. Il Servizio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario ed all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
3. Se non esplicitamente prevista dall'atto di concessione, la sub-concessione del bene, totale o parziale, è vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione.
4. Il Servizio può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di tre mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze comunali e di interesse pubblico, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate. Il Servizio comunica l'avvio del procedimento di revoca con le modalità di cui al comma 1.

ART. 9 - Risoluzione e recesso della locazione.

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.
2. Il Servizio dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
3. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere:
 - a) la clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto;
 - b) la clausola di cui all'articolo 1382 del codice civile.

ART. 10 - Lavori di manutenzione, addizioni e migliorie.

1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile, in particolare le utenze, le spese per lo smaltimento dei rifiuti e per il mantenimento in efficienza degli impianti e l'aggiornamento delle relative certificazioni.
2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Alla cessazione della concessione o della locazione a canone ordinario le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.

CAPO III

CONCESSIONI A CANONE AGEVOLATO

ART. 11 - Immobili oggetto di concessioni a canone agevolato

Possono essere oggetto di concessione a canone agevolato, in favore dei soggetti di cui agli articoli successivi, gli immobili individuati dalla Giunta Comunale per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale o culturale. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale, ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 12 - Soggetti beneficiari a titolo gratuito

Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione dei beni immobili disponibili del Comune, con gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, i seguenti soggetti:

- a) le università statali, per scopi didattici e di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) le regioni, relativamente agli immobili del Comune destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- c) gli enti ecclesiastici relativamente agli immobili adibiti a luogo di culto ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 2 aprile 2011, n. 136;
- d) le province e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli immobili del Comune utilizzati come sede di istituzione scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- e) l'istituto superiore di sanità, per finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 47 della legge 11 gennaio 2003, n. 3;
- f) i soggetti che esercitano le attività di cui alla legge 1 agosto 2003 n. 206, relativamente agli immobili del Comune in comodato d'uso gratuito (oratori ed enti simili).

ART. 13 - Soggetti beneficiari a canone agevolato

1. I beni immobili del Comune possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali o educativi e culturali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e, se del caso, quelli di manutenzione straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:

- a) le Regioni, le Province nonché gli altri Enti Locali di cui al decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
- b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
- c) la Croce Rossa Italiana;
- d) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art.10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione

sociale iscritte nel registro nazionale previsto dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d'arma, le quali svolgono la propria attività in modo prevalente sul territorio comunale o con ricadute sociali significative sul medesimo territorio e sulla base di programmi di durata almeno triennale, e le associazioni a carattere nazionale quando posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:

- perseguono fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dello sport, dell'ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca (D.Lgs. 4.12.1997, n. 460);
- utilizzano i beni di proprietà comunale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività;
- siano operanti nel settore del volontariato convenzionati con il Comune per progetti di particolare rilevanza sociale senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale competente;
- siano iscritti al registro comunale delle associazioni, di cui all'apposito regolamento

2. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dal competente Servizio del Settore interessato all'uso ed alla finalità del bene e competente in materia.

ART. 14 - Misura del canone e modalità di determinazione.

1. Fermo restando quando previsto dall'art.7, ai canoni per l'utilizzo degli immobili comunali relativi alle attività di cui al presente articolo possono essere applicate le seguenti riduzioni, rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art.6:

- a) 100% per i soggetti di cui al precedente articolo 13 convenzionati con il comune per i progetti di particolare rilevanza sociale, senza finalità di lucro, finalizzati alla prestazione di servizi d'interesse pubblico e/o di carattere o iniziativa istituzionale, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della struttura comunale preposta;
- b) dal 30% all'80% per i soggetti di cui al precedente articolo 13 in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico delle finalità perseguite. Nella definizione della riduzione del canone, si terrà conto anche della omogeneità delle eventuali attività svolte e della valorizzazione dei servizi erogati alla cittadinanza ;

2. La verifica del permanere delle condizioni atte a garantire la riduzione del canone sarà condotta da parte dei competenti uffici.

A tale scopo i soggetti affidatari sono tenuti a trasmettere entro ogni anno di compimento del contratto la documentazione necessaria volta a dimostrare la persistenza delle condizioni che consentono il mantenimento del rapporto e la conseguente riduzione del canone in fruizione dell'attività svolta.

3. La mancata presentazione della documentazione suddetta, o la verifica a cura dei Settori cui si ricollega l'attività svolta circa l'insussistenza delle condizioni previste, potranno comportare lo scioglimento del rapporto o l'applicazione del canone per intero.

4. La Giunta Comunale, sulla scorta di una specifica istruttoria a seguito di richiesta, potrà autorizzare agevolazioni straordinarie quando ciò sia ritenuto utile per il sostegno e la promozione di iniziative aventi un particolare valore sociale.
5. L'effettiva determinazione dei canoni nei limiti percentuali sopra descritti, è stabilita con deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Dirigente del Settore interessato all'uso ed alla finalità del bene, con l'atto di conclusione del procedimento.
6. L'ammontare del canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

ART. 15 - Durata della concessione

1. La durata delle concessioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli precedenti è fissata in un periodo massimo di anni sei, rinnovabile con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5.
2. Quando il Comune ne ravvisa, con deliberazione motivata, l'opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore a sei anni ma comunque, non eccedente i venti anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell'ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

ART.16 - Oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e, se previsto dalla concessione, quelli di manutenzione straordinaria nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili.
2. Quando l'immobile appartiene al demanio artistico, storico o archeologico, per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Il competente Servizio Tecnico procede a verifica periodica per accertare lo stato dell'immobile concesso o locato e per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui l'immobile necessita nonché per le finalità di vigilanza sul medesimo.
4. Nel caso di interventi di straordinaria manutenzione che riguardino le singole unità immobiliari assegnate in uso si rimanda ad un'intesa tra le parti in sede di sottoscrizione dell'atto di assegnazione o successivamente nell'ambito del quale potrà essere valutato lo scomputo totale o parziale dell'onere sostenuto dal canone dovuto.
5. Ogni intervento dovrà essere preventivamente autorizzato da parte dei competenti uffici comunali che procederanno altresì alla verifica della corretta realizzazione delle opere. Alla cessazione della concessione, le addizioni o le migliorie apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà del Comune.

ART. 17 – Decadenza e revoca della concessione

1. La decadenza e la revoca delle concessioni di cui al presente capo sono disciplinate dalle disposizioni previste nel capo II, art.8.

ART. 18 - Criteri e procedimento di assegnazione

1. L'Amministrazione, sulla base dei riscontri effettuati provvede periodicamente (e comunque con cadenza almeno annuale) a rendere noto l'elenco degli immobili disponibili per l'utilizzo da parte dei soggetti mediante avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale del Comune di Gallarate.
2. L'affidamento degli immobili e la determinazione del canone avverranno a seguito di un'istruttoria condotta dai competenti uffici sulla scorta degli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale in relazione ai seguenti fattori elencati in ordine di importanza, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati:
 - a) riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse generale dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;
 - b) finalità prevalente perseguita dal soggetto attraverso l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale in linea con i programmi e gli obiettivi dell'amministrazione comunale;
 - c) struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente privilegiando le realtà associative di volontariato espressione del territorio e con minore capacità economica.
3. Le richieste di utilizzo da parte dei soggetti previsti nell'articolo 12 non aventi natura di ente pubblico devono contenere:
 - a) statuto dell'Associazione/Cooperativa;
 - b) ultimo bilancio approvato;
 - c) elementi utili all'individuazione dell'attività svolta (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altre associazioni o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli ambiti di intervento);
 - d) elementi utili alla verifica dell'attività programmata (programma di attività, almeno biennale, con dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi, delle fasi di realizzazione e della previsione dei cittadini coinvolti);
 - e) l'indicazione delle motivazioni per le quali si reputi necessario l'intervento dell'Amministrazione Comunale per dotare il richiedente di locali o terreni di proprietà comunale);
 - f) l'indicazione delle attività che il richiedente intende svolgere negli immobili che saranno eventualmente affidati;
 - g) le indicazioni sulla necessità o meno del loro utilizzo esclusivo;
 - h) l'indicazione approssimativa della qualità e della quantità degli spazi necessari per poter realizzare l'attività programmata;
 - i) l'indicazione dell'entità finanziaria annuale disponibile per l'eventuale canone di concessione dei beni immobili e l'eventuale riduzione richiesta;
 - j) nel caso di cooperative sociali l'impegno ad avvalersi del lavoro di persone svantaggiate segnalate dai competenti uffici comunali;
 - k) nel caso di cooperative sociali autodichiarazione attestante l'iscrizione al relativo Albo Prefettizio;
 - l) ogni altro elemento utile a qualificare l'attività.

I soggetti che hanno già provveduto a depositare presso il comune, in relazione ad altri procedimenti, la documentazione succitata, sono esonerati dalla ripresentazione.

CAPO IV

CONCESSIONI D'USO A TITOLO OCCASIONALE

ART. 19 – Procedure di concessione.

1. Le richieste per l'utilizzo a titolo occasionale di beni immobili vanno inoltrate all'ufficio protocollo entro il trentesimo giorno antecedente la data per cui è richiesto l'utilizzo stesso per utilizzo a tariffa agevolata.
In caso di richiesta di applicazione di tariffa normale, la richiesta deve essere inoltrata entro il ventesimo giorno antecedente. Il provvedimento di assegnazione, di competenza dirigenziale, dovrà essere emanato rispettivamente entro quindici giorni.
2. Nella richiesta dovrà essere espressamente indicato l'oggetto ed il programma dell'iniziativa, nonché il responsabile di sala che dovrà essere presente durante la riunione ed i lavori preparatori all'evento stesso al fine di individuare il responsabile di eventuali danni; il responsabile, con la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà vigilare sul corretto uso della sala da parte dei presenti ed impedire qualsiasi danneggiamento.
3. Terminata la riunione il responsabile avrà l'obbligo di garantire lo stato dignitoso dei locali per le riunioni successive, lasciando la sala come trovata, rimuovendo a propria cura tutti il materiale eccedente.
4. In caso di interventi straordinari di pulizie, per i quali si rendesse necessario l'intervento dell'impresa appaltatrice, l'incaricato dovrà avvertire il competente servizio economato tenendo presente che il ripristino dei locali stessi potrà avvenire entro la mattinata successiva.
5. Di norma le sale debbono essere utilizzate nell'orario d'ufficio, salvo esigenze particolari da motivarsi nella richiesta inoltrata.
6. Nella richiesta, se necessario, dovrà sempre essere indicato mezzi e persone occorrenti alla funzionalità della riunione stessa.
7. Valgono, in quanto compatibili, le norme previste ai capi precedenti.

ART. 20 – Corrispettivo di utilizzo.

1. Le tariffe per l'utilizzo dei locali sono stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle spese vive da sopportare, comprese quelle relative al personale. Le somme versate non verranno rimborsate qualora la disdetta, anche dovuta a causa di forza maggiore, avvenga non prima di 24 ore dalla data. Le condizioni per beneficiare delle tariffe agevolate sono le medesime previste al capo III.
2. Gli Enti che richiedono l'utilizzo di sale dovranno versare, una volta autorizzati, presso l'ufficio economato, una cauzione pari alla metà dell'ammontare dovuto.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 21 – Applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento di applicano a tutti i contratti stipulati a decorrere dalla sua entrata in vigore. Per quanto riguarda i contratti in corso, questi devono essere adeguati alla scadenza con esclusione della possibilità di rinnovo, tacito o esplicito, qualora contengano clausole di contenuto difforme.

